



COMUNE DI LIGORNETTO

ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Ligornetto, il 05.10.2004.

Ris. Mun. No.197/04.10.2004.

IL MUNICIPIO

Richiamati:

- La Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28.02.2000), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 26.06.2001);
- la Legge sul demanio pubblico (18.03.1986), il Regolamento sul demanio pubblico (30.08.1994);
- gli art. 192 LOC e 162 cpv. 2 del Regolamento comunale;

EMANA

le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

I. DEFINIZIONE

Art. 1. - *Impianto pubblicitario, insegna o scritta.*

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II. PROCEDURA

Art. 2. - Domanda.

La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- a) Indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- b) Disegno in scala dell'impianto o insegna;
- c) Fotografie del luogo di ubicazione;
- d) Consenso scritto del proprietario del fondo, se non è la medesima persona dell'istante.

Art. 3. - Domanda con licenza edilizia.

Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III. OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4. - Obbligo all'autorizzazione.

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 2 del Regolamento cantonale della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5. - Esenzioni.

Non necessitano di autorizzazione:

- Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- Le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- Le scritte dipinte o collocate entro vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio;
- Le pubblicità di cantiere.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6. - Divieti.

Può essere vietata l'esposizione d'impianti che per le loro dimensioni esorbitanti, nonché emissioni che arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

L'autorizzazione può essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

E' fatto esplicito rinvio alle normative federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

V. TASSE

Per il rilascio delle autorizzazioni sono prelevate le seguenti tasse.

Art. 7. - Tassa di decisione.

Il Municipio preleva una tassa di decisione tenuto conto dell'effettivo dispendio di tempo e di mezzi per l'esame della domanda, ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 200.--.

Art. 8 - Prestazioni speciali dell'autorità.

Per prestazioni speciali dell'autorità, sono fissati i seguenti rimborsi spese:

Tasse d'esame	da Fr. 20.-- a Fr. 100.--
Sopralluoghi	da Fr. 50.-- a Fr. 200.--
Preavvisi e consulenze	da Fr. 20.-- a Fr. 100.--

Art. 9. - Occupazione area pubblica.

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale secondo il Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi.

Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 10. - Esenzioni riduzioni.

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

Le tasse e prestazioni speciali di cui agli artt. 7 e 8 sono di regola dovute anche in caso di rigetto della domanda; in questo caso possono essere ridotte del 50%.

V. NORME EDILIZIE

Art. 11. - *Coordinamento norme edilizie comunali.*

Ogni impianto pubblicitario per il quale l'autorizzazione è chiesta sarà comunque esaminato di volta in volta per determinare se, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, non crei pregiudizi,

- Agli edifici
- Al paesaggio
- Alla sicurezza stradale

e non risulti in contrasto con le norme del Piano regolatore e del Piano particolareggiato del nucleo di villaggio.

Criteri di sobrietà e di uniformità possono essere prescritti presso edifici, in particolare di pregio architettonico.

Non sono ammesse affissioni pubblicitarie entro il perimetro delle aree di rispetto dei beni culturali.

Art. 12. - *Responsabilità del beneficiario.*

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività, oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia, o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13. - *Sanzioni.*

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) La multa;
- b) La rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145ss della LOC.

Art. 14 Abrogazioni

L'ordinanza 15 maggio 2002 è abrogata.

Art. 15 Pubblicazione/entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale no. 197 del 4 ottobre 2004.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art 192 LOC dal 6 ottobre al 21 ottobre 2004; entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione.

Rimedi giuridici.

Contro le disposizioni contenute nella presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 192 LOC)

Per il Municipio

Il Sindaco:
Marco Pina

Il Segretario:
Raffaele Bianchi